



81/88262, 2

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ufficio del Giudice di Pace di Roma

Sezione II civile

Il Giudice di Pace di Roma - Dott.ssa Claudia Scalia - ha pronunciato la seguente **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 158176 Ruolo Generale Contenzioso dell'anno 2010 decisa con dispositivo letto all'udienza del 14 marzo 2013 TRA Regionale de la rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso, dall'avvocato Laila Perciballi elettivamente domiciliata presso il Movimento Consumatori sito a Roma in via T. Campanella n. 41

opponente in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21 - Roma presso gli uffici dell'avvocatura comunale opposto - non costituito nonchè in persona del l.r. concessionario del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Roma rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa, dall'avvocato Enrico Fronticelli Baldelli presso il cui studio sito a Roma in via Cavalier D'Arpino n. 8 elegge domicilio opposta - costituita OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa Conclusioni: come da verbale di udienza SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato nella cancelleria in data 30.12.10 (per posta il 16.07.09), il ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2007 02725929 - 34 notificata il 17.06.09 e-ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento. Il ricorrente, lamentando la mancata allegazione, eccepisce la mancata rituale notifica del verbale oggetto della cartella impugnata. Lamenta la tardiva iscrizione a ruolo. Eccepisce l'illegittima maggiorazione. Chiede il risarcimento del danno ex art. 96 cpc. 📫 non si costituisce. si costituisce eccependo il difetto di legittimazione passiva. Chiede il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE non costituita pur se ritualmente citata. ln via preliminare va dichiarata la contumacia di 🖛 n essendo stato impugnato un atto proveniente dal Concessionario. Va dichiarata, poi, legittimazione passiva dell¶ L'opposizione proposta va accolta poiché la notifica della cartella è intervenuta oltre il termine di cui all'art. 201 D.lgs n. 285/92. La cartella di pagamento impugnata, quindi, si riferisce a sanzione amministrativa non contestata né ritualmente notificata nei termini con conseguente estinzione dell'obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto al quale non sia stato notificato il relativo verbale non avendo l'opposto fornito prova a tal riguardo. Divenuto giuridicamente inesistente l'atto presupposto, pertanto, la notificata cartella di pagamento è improduttiva di effetti e, pertanto, va dichiarata inefficace con conseguente estinzione del diritto del concessionario di procedere difettando un valido titolo esecutivo. Pertanto, in applicazione dell'art. 23 ult. comma della L. n. 689/81 (art. 6 comma 11 D.lgs n. 150/2011), si accoglie il ricorso. Non può essere accolta la richiesta ex art. 96 cpc per mancato accertamento dell'elemento soggettivo. Le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo in difetto di notula, seguono la soccombenza nei rapporti tra l'opponente ed il Le spese di lite, atteso il contenuto della pronuncia, vengono per il resto compensate. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai nei confronti) in persona del sindaco p.t. nonché dell' rin persona del l.r. avverso la cartella di pagamento n. 097 2007 02725929 - 34 accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente liquidate in complessive euro 100,00 oltre accessori da distrarre in favore del difensore costituito dichiaratasi antistataria. Spese interamente compensate per il resto. IL CANCE Così deciso in Roma il 14 marzo 2013 Maria Vitto

saulie Velre